

# ACCADEMIA ITALIANA DI SCIENZE FORESTALI

## STATUTO (\*) (\*\*)

### TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

#### ART.1

L'Accademia italiana di scienze forestali, con sede in Firenze, si propone di contribuire al progresso delle scienze forestali nonchè delle loro applicazioni alla selvicoltura e ai connessi problemi di tutela dell'ambiente al fine di un maggiore benessere della Collettività Nazionale.

#### ART.2

L'Accademia italiana di scienze forestali, eretta in Ente morale con D.P.R. n. 4586 del 25 luglio 1952, non ha scopo di lucro.

Per conseguire gli scopi di cui all'art.1:

- a) promuove studi, ricerche ed esperienze sui problemi tecnici, economici e giuridici concernenti la selvicoltura e la tutela dell'ambiente;
- b) organizza convegni per la trattazione di tali problemi nel quadro dell'economia nazionale;
- c) organizza corsi di lezioni e letture, tenuti da accademici o da altre persone invitate dal Consiglio Accademico;
- d) organizza e favorisce l'iniziativa di mostre ed esposizioni forestali;
- e) istituisce centri o corsi di qualificazione, osservatori, laboratori e commissioni di studio;
- f) pubblica atti accademici, studi, inchieste, monografie, raccolte di opere e riviste di carattere tecnico-scientifico;
- g) istituisce collegamenti, nello svolgimento del proprio lavoro, con Istituti affini nazionali ed esteri;
- h) amministra fondazioni, contributi e fondi destinati a premi e a lavori di carattere scientifico o per l'attuazione di determinati studi;
- i) raccoglie nella propria biblioteca, a disposizione degli studiosi e dei tecnici, pubblicazioni italiane ed estere riguardanti le scienze forestali;
- l) attua ogni altra attività o iniziativa volta a conseguire i fini istituzionali.

L'Accademia può essere chiamata a dare pareri agli organi delle Pubbliche Amministrazioni su argomenti che formano oggetto della propria attività.

### TITOLO II - MEMBRI DELL'ACCADEMIA

#### ART.3

L'Accademia comprende quattro categorie di membri accademici: emeriti, onorari, ordinari e corrispondenti.

---

(\*) Approvato dalla Prefettura di Firenze con protocollo n. 0061372 del 16 maggio 2018.

(\*\*) Il presente statuto fa seguito a quello del 1952, modificato nel 1958, 1984, 2004 e 2010.

Gli accademici emeriti sono scelti fra personalità eminenti nel campo delle scienze, in particolare di quelle forestali e ambientali.

Gli accademici onorari vengono scelti fra le persone altamente benemerite delle scienze e dell'Accademia.

Gli accademici ordinari e gli accademici corrispondenti sono scelti fra le persone che per la loro opera e competenza nel campo degli studi e dell'attività forestale abbiano apportato un notevole contributo al progresso delle scienze forestali e loro applicazioni.

Il numero degli accademici emeriti non può essere superiore a 60 (sessanta), il numero degli accademici onorari non può essere superiore a 80 (ottanta), quello degli accademici ordinari non può essere superiore a 100 (cento), quello degli accademici corrispondenti è illimitato.

Gli accademici ordinari con almeno 10 (dieci) anni di attività accademica, su proposta del Consiglio Accademico, possono transitare nella categoria degli accademici onorari.

Inoltre possono essere nominati accademici stranieri, emeriti, onorari e corrispondenti, in numero rispettivamente non maggiore di 40 (quaranta), di 50 (cinquanta) e di 80 (ottanta).

#### ART.4

Le designazioni per la nomina degli accademici di qualsiasi categoria sono fatte dal Consiglio Accademico e sono sottoposte all'approvazione della Assemblea.

L'elezione ha luogo con votazione a scrutinio segreto.

#### ART.5

Gli accademici ordinari sono scelti nella categoria degli accademici corrispondenti, nominati almeno da un triennio.

Il Consiglio Accademico ha tuttavia la facoltà di proporre all'Assemblea, con deliberazione motivata, la nomina ad Accademici ordinari di persone eminenti, facendo eccezione a quanto prescritto nel comma precedente.

Gli accademici emeriti, gli accademici onorari e quelli ordinari sono nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministero per i Beni culturali e ambientali. Gli accademici corrispondenti sono nominati con decreto del Ministro per i Beni culturali e ambientali.

### TITOLO III - ORGANI E SERVIZI AMMINISTRATIVI DELL'ACCADEMIA

#### ART.6

Sono organi dell'Accademia: l'Assemblea; il Presidente; il Consiglio Accademico; il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### ART.7

L'Assemblea è costituita da tutti gli accademici ordinari.

L'Assemblea, su convocazione del Presidente, si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno per l'elezione dei nuovi accademici e per le altre incombenze di carattere amministrativo riguardanti l'attività dell'Accademia.

Può inoltre essere convocata in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Accademico lo ritenga necessario o ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli accademici ordinari.

Le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Accademico devono essere convocate almeno sette giorni prima della data stabilita per le riunioni stesse, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun accademico, anche via fax o per posta elettronica, e affissione dell'avviso di convocazione nella sede sociale, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, e degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Accademici ordinari e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.

#### ART.8

Il Presidente è eletto dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza semplice di voti e dura in carica quattro anni. Il presidente rappresenta l'Accademia e ne dirige l'attività scientifica e l'amministrazione, coadiuvato nelle sue funzioni da due Vice Presidenti, eletti dal Consiglio Accademico.

Conferisce tutti gli incarichi per i quali non sia diversamente disposto dal presente statuto, può nominare procuratori alle liti e procuratori per determinati atti o categorie di atti; ha facoltà di riscuotere somme e rilasciare quietanza; firma contratti, accordi, convenzioni e transazioni e in generale tutti gli atti dell'Accademia.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice presidente più anziano di nomina, o nel caso che i Vice presidenti abbiano uguale anzianità, da quello più anziano di età.

#### ART.9

Il Consiglio Accademico è composto, oltre che dal Presidente, da otto Consiglieri eletti dall'Assemblea nel proprio seno, con votazioni a scrutinio segreto e a maggioranza semplice di voti. I membri del Consiglio Accademico durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Nel caso che uno dei membri del Consiglio cessi dall'ufficio durante il quadriennio, la nomina del nuovo membro avviene per elezione da parte dell'Assemblea dei Soci e ha la durata sino alla fine del quadriennio stesso.

Il Consiglio Accademico provvede, su richiesta del Presidente, a tutto quanto concerne l'attività dell'Accademia per il conseguimento dei fini istituzionali nonché alla gestione amministrativa dell'Accademia stessa.

Il Consiglio Accademico con provvedimento motivato ha facoltà di disporre la revoca di accademici che si siano resi incompatibili con la dignità e gli interessi dell'Accademia.

Il Consiglio si riunisce su invito del Presidente o del Segretario generale e in ogni caso qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione viene effettuata dal Presidente mediante avviso scritto, trasmesso anche via fax o per posta elettronica, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo, e dell'elenco delle materie da trattare; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni e la convocazione può essere fatta con i mezzi ritenuti più opportuni.

Le riunioni del Consiglio Accademico sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate con votazione palese e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Solo per le votazioni riguardanti persone, a richiesta anche di un solo membro, si procede con votazione a scrutinio segreto.

Su proposta del Presidente, il Consiglio Accademico può conferire la carica di Presidente Onorario ai Presidenti dell'Accademia che hanno svolto almeno due mandati. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

I Presidenti Onorari rientrano di diritto tra gli Accademici emeriti.

Su richiesta del Presidente possono essere chiamate alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, persone di particolare competenza nelle materie da trattare.

#### ART.10

Per quanto riguarda in particolare l'amministrazione dell'Accademia, il Consiglio Accademico provvede:

a) alla nomina, nel proprio seno, dei due Vice presidenti di cui all'art.8 del presente statuto, del Segretario generale, del Tesoriere economo e del Bibliotecario. Può anche procedere alla nomina di un segretario amministrativo per il disbrigo delle pratiche amministrativo-contabili di carattere ordinario, da prescegliersi anche al di fuori dei membri dell'Accademia fra persone di riconosciuta competenza in tale settore di attività.

Provvede inoltre alla scelta e alla nomina del personale occorrente all'Accademia per l'espletamento della propria attività ai sensi del regolamento di cui al successivo art.25.

L'Ufficio del Tesoriere economo può, con deliberazione del Consiglio Accademico, essere disimpegnato dal Segretario generale dell'Accademia;

b) alla elezione dei quattro membri componenti il Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'art.11 del presente statuto;

c) entro il mese di ottobre di ciascun anno finanziario, alla formulazione del bilancio di previsione ed entro il mese di marzo di ogni anno alla redazione del conto consuntivo dell'anno finanziario precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo verranno trasmessi al Ministero per i Beni culturali e ambientali entro trenta giorni dalla loro approvazione.

#### ART.11

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti dei quali due membri effettivi e due membri supplenti eletti dall'Assemblea fra i membri dell'Accademia di qualsiasi categoria, e un membro effettivo designato dal Ministero per i Beni culturali e ambientali.

La presidenza del Collegio spetta a un revisore membro effettivo, eletto dal Collegio stesso.

Non possono essere eletti Revisori dei Conti i membri del Consiglio Accademico, nonché i loro parenti e affini entro il quarto grado.

I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

#### ART.12

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

a) vigila sulla gestione amministrativa e contabile dell'Accademia e cura che la medesima si svolga con l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;

b) presenta in sede di approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo da parte dell'Assemblea una relazione illustrativa scritta su detti atti e sulle più importanti vicende amministrative e contabili;

c) esamina e vista almeno trimestralmente il Conto di Cassa e assiste alle adunanze del Consiglio Accademico, senza diritto a voto, ogni qualvolta siano trattati argomenti relativi alla gestione amministrativo-contabile dell'Accademia.

In caso di cessazione dalla carica, il Consiglio Accademico provvede, a norma dell'art.10 lett.b) del presente statuto, alla sostituzione dei revisori effettivi o supplenti entro tre mesi dalla vacanza.

I revisori così nominati decadono insieme con quelli in carica per il quadriennio in corso all'atto della loro nomina.

#### ART.13

Per la validità delle nomine del Presidente, dei membri del Consiglio Accademico e dei nuovi accademici di qualsiasi categoria e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, è richiesta sia in prima che in seconda convocazione la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto. E' ammesso il voto per corrispondenza mediante scheda segreta da inviare al Presidente dell'Accademia in apposita busta chiusa, contenuta a sua volta in altra busta recante il nome e cognome del votante.

#### ART.14

Le nomine del Presidente e dei Vice presidenti, del Segretario Generale e del Tesoriere economo sono comunicate al Ministero per i Beni culturali e ambientali.

Le proposte di nomine dei nuovi accademici di qualsiasi categoria sono inviate allo stesso Ministero per le ulteriori incombenze di legge di cui all'ultimo capoverso dell'art.5 del presente statuto.

### TITOLO IV - ATTIVITA' SCIENTIFICA E CONCORSI

#### ART.15

L'anno accademico ha inizio nel mese di gennaio con una prolusione su un argomento di particolare rilevanza nel campo delle attività dell'istituzione.

Le adunanze dell'Accademia sono pubbliche e private.

Le adunanze pubbliche sono destinate a letture, conferenze e discussioni su argomenti di carattere tecnico e scientifico e a relazioni sull'attività dell'Accademia.

Alle discussioni pubbliche possono prendere parte anche non accademici.

Le adunanze private sono destinate ai lavori delle commissioni su argomenti di carattere tecnico, scientifico e di interesse dell'Accademia.

#### ART.16

L'Accademia per contribuire al progresso delle scienze forestali e ambientali può essere suddivisa in sezioni. Dette sezioni, su proposta del Presidente, sono istituite dal Consiglio Accademico.

Possono inoltre essere istituiti uffici o centri permanenti con compito di studio ed esperienze nel campo delle scienze forestali e ambientali.

#### ART.17

Ciascuna sezione, di cui all'art. 16, è diretta da un coordinatore nominato su proposta del Presidente dal Consiglio Accademico.

I coordinatori delle varie sezioni durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

I coordinatori delle sezioni entro il 1° (primo) dicembre di ogni anno inviano al Presidente dell'Accademia, che ne dà comunicazione al Consiglio Accademico, una dettagliata relazione sull'attività svolta.

#### ART.18

Gli scritti degli accademici onorari, di quelli ordinari e dei corrispondenti stranieri sono ammessi alla lettura in seduta pubblica senza approvazione preventiva del testo.

Gli scritti degli accademici corrispondenti e di persone estranee all'Accademia sono ammessi alla lettura previo parere favorevole del Consiglio Accademico.

Il Consiglio Accademico, dopo la lettura, decide circa la stampa degli Annali del testo integrale, o in riassunto.

#### ART.19

L'Accademia può bandire concorsi a premio su determinati temi e su determinate esperienze secondo le disposizioni contenute nelle relative fondazioni.

I membri onorari e ordinari dell'Accademia non possono concorrere ai premi.

Una Commissione di almeno tre membri, nominata dal Presidente, anche all'infuori dei membri dell'Accademia, esamina i titoli e presenta le sue conclusioni motivate, entro il termine che di volta in volta verrà stabilito dal Presidente dell'Accademia stessa.

## TITOLO V - PATRIMONIO E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

### ART.20

Il patrimonio inalienabile dell'Accademia è costituito:

- a) dal contributo iniziale erogato dall'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, formato da lire 300.000 (trecentomila) in titoli di Stato;
- b) da eventuali contributi, lasciti e donazioni di beni da parte di Enti o di privati espressamente destinati per volontà dei donatori all'incremento del patrimonio inalienabile;
- c) da eventuali avanzi di gestione.

Tali cespiti, se liquidi, devono essere comunque investiti in immobili ovvero in titoli di Stato. Ogni altro diverso impiego delle somme di cui sopra deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero per i Beni culturali e ambientali, secondo le norme vigenti in materia.

I beni dell'Accademia sono descritti in apposito inventario del quale è custode il Tesoriere Economo.

### ART.21

Le entrate dell'Accademia sono:

- a) redditi patrimoniali;
- b) le oblazioni, i sussidi, i contributi, i lasciti e le donazioni di Enti e di privati che non siano destinati espressamente alla costituzione del patrimonio inalienabile;
- c) le entrate comunque derivanti dall'attività dell'Accademia, ivi comprese le somme provenienti dall'alienazione dei beni non costituenti il patrimonio inalienabile, dalla vendita di pubblicazioni edite dall'Accademia e da ogni altra fonte.

### ART.22

L'anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il servizio di tesoreria dell'Accademia è affidato alla Cassa di Risparmio di Firenze o ad altro Istituto di Credito.

### ART.23

Non oltre il mese di marzo di ogni anno il Presidente trasmette al Ministero per i Beni culturali e ambientali, una relazione sull'attività svolta dall'Accademia nell'anno precedente.

## TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

### ART.24

Le eventuali riforme dello statuto dell'Accademia possono essere proposte dal Consiglio dell'Accademia o da almeno 10 (dieci) accademici ordinari e devono essere approvate dall'Assemblea, a maggioranza semplice, alla quale partecipino almeno i tre quarti degli accademici ordinari in prima convocazione e non meno di un terzo in seconda convocazione che potrà aver luogo anche lo stesso giorno della prima.

Le proposte di modifica dello statuto debbono essere comunicate a tutti i membri dell'Assemblea almeno trenta giorni prima della data di convocazione.

Per l'approvazione delle eventuali modifiche dell'art.1, per deliberare lo scioglimento della associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti gli accademici ordinari.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, scegliere il sistema di votazione e accertare i risultati.

E' ammessa, sia per l'assemblea in seduta ordinaria sia per quella in seduta straordinaria, l'espressione del voto per corrispondenza se previsto nell'avviso di convocazione; in tale ipotesi esso deve contenere l'indicazione del luogo e del termine entro cui fare pervenire la scheda di votazione, nella quale deve essere riportato il testo integrale delle deliberazioni proposte. Se la scheda di voto non è allegata all'avviso di convocazione, questo deve, altresì, indicare il luogo ove è possibile ritirarla. Gli accademici che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto sono considerati presenti. Per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, l'accademico che ha espresso il voto per corrispondenza può preventivamente manifestare la propria volontà scegliendo fra l'astensione, il voto contrario o l'adesione.

Per deliberare lo scioglimento della associazione e la devoluzione del patrimonio non è ammesso il voto per corrispondenza.

#### ART.25

Con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea con la stessa procedura prevista nel primo e nel secondo comma dell'articolo precedente, saranno stabilite le norme per il funzionamento dei servizi e quelle concernenti il personale da assumersi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Accademia, ai sensi del precedente art.10.

Il regolamento sarà quindi sottoposto all'approvazione del Ministero per i beni culturali e ambientali.